

quando già si sarebbe dovuta adottare per i crimini di guerra la decisione di inviare gli atti alle procure militari secondo i normali criteri di competenza territoriale. L'illegalità è proseguita negli anni successivi in cui già era terminato l'afflusso di denunce ed anche dopo il 1954, anno in cui la titolarità dell'ufficio è passata al dottor Arrigo Mirabella. In questo contesto di pregressa e persistente violazione della legge, perdono autonomo rilievo gli stessi provvedimenti di provvisoria archiviazione adottati il 14 gennaio 1960 dal dottor Enrico Santacroce, subentrato al dottor Mirabella nel 1958. Del resto si tratta di decisioni del tutto inidonee a produrre un qualsiasi effetto giuridico nel procedimento e dunque con conseguenze soltanto interne all'organizzazione dell'ufficio.

Importa — dice il Consiglio — rilevare invece il dato sostanziale, quello della conferma dell'illegalità anche nel lungo periodo, che si sarebbe concluso nel 1974, di titolarità del dottor Santacroce.

Per rendere più intellegibile la situazione, il Consiglio procede ad alcune considerazioni e rileva: “È naturale innanzitutto chiedersi come mai il dottor Santacroce, a differenza dei suoi predecessori, abbia voluto adottare formali provvedimenti di archiviazione e perché proprio nel gennaio 1960. Ma a questi quesiti non è possibile dare risposte attendibili in quanto dalle audizioni compiute e dallo stesso carteggio di ufficio della procura generale e del Ministero della difesa non si desume alcuna notizia al riguardo. Nondimeno, si può essere certi del fatto che relativamente al periodo compreso dal febbraio 1958, data di assunzione della titolarità dell'ufficio, al gennaio 1960, data nella quale era stata apposta la dizione di provvisoria archiviazione, il dottor Santacroce non può non avere attentamente considerato l'eredità dei fascicoli ancora chiusi dell'armadio, sia per ragioni di carattere generale, sia perché in quegli anni era all'esame della Corte costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 144, sollevata il 24 settembre 1958 dal tribunale militare di Padova, con il cui accoglimento quei carteggi, già imbarazzanti a causa del tempo trascorso dai reati denunciati, sarebbero divenuti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

“Il problema non doveva essere sentito come di modesta importanza almeno se si considera il fatto — probabilmente unico e certamente raro nei procedimenti dinanzi alla Corte — che l'Avvocatura dello Stato, in data 6 dicembre 1958, con le deduzioni della costituzione in giudizio, ha sostenuto la tesi dell'abrogazione dell'articolo 6 del decreto citato per effetto dell'ultimo comma dell'articolo 103 della Costituzione”.

Tale comma prevede che la giurisdizione militare in tempo di pace sia limitata ai reati militari commessi da appartenenti alle forze armate e non può estendersi a soggetti

diversi, mentre in tempo di guerra la giurisdizione militare è quella prevista dalla legge.

Con successiva memoria in data 3 giugno 1959, *re melius perpensa* l'Avvocatura dello Stato — ricorda ancora il Consiglio della magistratura militare — proponeva invece la tesi opposta dell'infondatezza della questione sollevata e quindi della competenza del giudice militare.

La Corte costituzionale su questa vicenda decideva con la sentenza n. 48 del 9 luglio 1959 nel senso dell'infondatezza della questione e quindi di fatto, sia pure in maniera inconsapevole, favorevole alle determinazioni di quanti avevano messo una pietra sopra quegli incartamenti.

L'altra notazione del Consiglio è che, nonostante l'archiviazione del 1960, negli anni compresi fra il 1965 e il 1968 ben 1.250-1.300 fascicoli vennero trasmessi alle procure militari. In definitiva, ci fu una sorta di parziale rientro dall'illegalità, dice il Consiglio, ma questo non può far passare sotto silenzio il fatto che in quell'occasione, nel più vasto ambito degli incartamenti ancora trattenuti in maniera indebita presso la procura generale, si è fatta un'opera di selezione, di modo che sono stati trasmessi soltanto fascicoli che non contenevano notizie utili per l'identificazione degli autori del reato e che non erano dunque idonei a determinare l'avvio di veri e propri procedimenti penali.

Il Consiglio ritiene di dover suffragare questa riflessione con la considerazione che segue: “ Del resto, con nota di quello stesso periodo “cioè del 27 marzo 1965” diretta al Ministero della difesa, il procuratore generale segnalava un elenco di 20 casi per i quali era stata invece individuata l'esistenza di una documentazione sufficiente. Si trattava di incartamenti che non erano ancora stati inviati alle procure militari, che alle stesse non sarebbero stati trasmessi insieme al gran numero di procedimenti contro ignoti nel periodo compreso tra gli anni 1965 e 1968 e che a queste sarebbero infine pervenuti soltanto nel periodo compreso fra il 1994 ed il 1996, cioè successivamente al rinvenimento del noto armadio”.

Il Consiglio conclude sul punto che il sistematico mancato esercizio dell'azione penale è dunque da attribuire all'abusivo trattenimento degli atti da parte della Procura generale militare, ma che non è in alcun modo pensabile che si sia trattato di determinazioni ascrivibili soltanto a personali convincimenti del dottor Borsari e dei suoi successori.

Rileva l'organo di autogoverno che un primo aspetto è, anzi, precedente a qualsiasi determinazione del procuratore generale, ed involge pertanto la responsabilità di altri organi e apparati dello Stato.

Dato che non è mai stata modificata la normativa di procedura penale secondo cui i rapporti giudiziari e le denunce debbono essere direttamente inviate al pubblico ministero competente per l'esercizio dell'azione penale, va chiarito innanzitutto come mai vari organi di polizia non si siano attenuti alla norma per gli atti sui crimini di guerra; incartamenti che invece giungevano direttamente alla Procura generale militare, organo estraneo alla titolarità dell'azione penale.

Nel 1945 per iniziativa del Dipartimento di Stato americano il nostro paese veniva ammesso a documentare, presso le Nazioni Unite, ai fini di una repressione penale internazionale, i crimini di guerra perpetrati in Italia dalle forze armate tedesche. Il 20 agosto, pertanto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri si svolgeva, con la partecipazione anche del procuratore generale militare dottor Borsari, una riunione che avrebbe assunto un'importanza fondamentale, in quanto vi venivano messi a fuoco vari aspetti del problema ed elaborate le principali direttive.

Riguardo alla documentazione dei reati, emergeva che denunce ed atti di indagine già erano stati raccolti presso l'ormai soppresso ministero dell'Italia occupata, che allo scopo si era avvalso, necessariamente nei limiti del territorio via via liberato, di commissioni miste appositamente istituite a livello di prefettura.

Il dottor Borsari, da parte sua, metteva in rilievo come la competenza a conoscere di quei reati perpetrati dai militari tedeschi spettasse pur sempre ai tribunali militari, a norma degli articoli 13 e 232 del codice penale militare di guerra, ancora vigente.

Da altri veniva prospettato che tra gli alleati stava maturando un accordo incentrato su una distinzione tra reati "localizzabili" e reati "non localizzabili", per lasciare solamente i primi alla cognizione del giudice nazionale del luogo dove erano stati consumati, mentre i secondi sarebbero stati attribuiti alla competenza di un tribunale internazionale. Nasceva nella stessa riunione l'idea — con l'evidente finalità di costituire un unico centro di denuncia dei crimini di guerra all'ONU, senza per ciò essere di ostacolo all'esercizio dell'azione penale da parte dei procuratori militari — di far confluire tutta la documentazione presso la Procura generale militare.

A seguito della riunione del 20 agosto, la Presidenza del Consiglio dei ministri emanava infatti in data 2 ottobre 1945 disposizioni secondo cui "il materiale di informazione già raccolto e quello che perverrà in seguito dalle questure, dai comandi dei carabinieri, nonché dai Comitati provinciali di liberazione nazionale, ... dovrà essere accentrato presso la Procura generale militare, che provvederà ad esaminarlo per estrarne le denunce del caso". Nel contempo alla stessa procura generale veniva inviato il modello della scheda per la presentazione delle denunce alla commissione per i crimini di guerra delle Nazioni Unite.

Il successivo 7 novembre 1945 il procuratore generale, con nota diretta alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai ministeri interessati, comunicava di aver dato vita, per la trattazione delle pratiche sui crimini di guerra, ad un apposito ufficio, con cui si sarebbe provveduto: all'istituzione di un archivio generale utile a fini sia di documentazione, sia giudiziari; alla trasmissione della denunce ai procuratori militari competenti per territorio "ai quali saranno date istruzioni per un rapido ed efficace svolgimento delle indagini; alla segnalazione di quanto necessario in ordine agli atti di assistenza giudiziaria internazionale.

Nella stessa nota il procuratore generale Borsari poneva anche l'accento su aspetti più problematici: era urgente e necessaria la fissazione, da parte degli alleati, dei criteri di competenza degli organi di giustizia internazionale, in mancanza dei quali la denuncia dei crimini di guerra all'ONU, impegno cui la procura generale avrebbe senz'altro adempiuto, non avrebbe apportato deroghe alla competenza dei tribunali militari ed innanzitutto delle procure militari preposte allo svolgimento delle preliminari indagini; peraltro, senza l'aiuto della comunità internazionale e degli alleati le procure non avrebbero potuto conseguire risultati apprezzabili, in ordine alla ricerca ed all'acquisizione delle prove ed al fermo degli autori dei reati.

Conclude il Consiglio che risulta dunque bene documentata l'origine dell'archivio sui crimini di guerra presso la Procura generale militare, e l'assunzione da parte di questa di competenze extralegali, sulla base di semplici intese con gli organi di Governo. E al tempo stesso l'originario intendimento del procuratore generale Borsari di non discostarsi dalla legalità.

Rimane invece non chiarito quali specifici fattori siano successivamente intervenuti a mutare i suoi orientamenti in materia.

Qui si va ad una ricostruzione storica che tiene conto non solo di una serie di documenti rinvenuti o esaminati dal Consiglio, ma anche di ricerche storiografiche che hanno fatto luce in questa direzione.

Secondo il Consiglio, proprio grazie alla buona disposizione ed all'assistenza giudiziaria prestata dalle autorità alleate di occupazione tramite uffici appositamente costituiti, nell'immediato dopoguerra dinanzi

ai tribunali militari si sono celebrati alcuni processi, nei quali con la cooperazione si erano superate le difficoltà per la ricerca delle prove dei reati e per il rintraccio e la consegna dei colpevoli al nostro paese (tra questi casi rientrava il primo processo per l'eccidio delle Fosse Ardeatine a carico del tenente colonnello Erbert Kappler).

È altrettanto noto, anzi è un fatto fondamentale nella storia del secondo dopoguerra, che la situazione politica si è poi rapidamente evoluta verso la logica dei due blocchi di Stati contrapposti e la guerra fredda, con l'esigenza anche da parte dell'Occidente

di attribuire un preciso ruolo difensivo antisovietico alla stessa Germania sconfitta. Sta di fatto, per quanto ci riguarda, che man mano si affievoliva l'assistenza giudiziaria, sino a cessare intorno al 1948, con la soppressione degli uffici a suo tempo istituiti dalle autorità alleate.

Con la successiva costituzione della Repubblica federale di Germania, il problema dell'assistenza giudiziaria ha poi assunto tutte le difficoltà e rigidità tipiche dei rapporti tra Stati.

Tra l'Italia e la Germania era allora in vigore il trattato approvato con legge 18 ottobre 1942, n. 1344, per cui l'extradizione verso il nostro Paese non era consentita dalla condizione di cittadino tedesco e dalla natura politica dei reati.

Tutto questo — elementi di ampio rilievo internazionale, o riguardanti la più limitata storia della repressione dei crimini di guerra nel nostro paese — è pacificamente noto e documentato. Rimane in ogni caso problematico a che cosa attribuire la determinazione del procuratore generale, in contraddizione anche con il suo progetto originario, di non attenersi alla norma basilare per cui le notizie di reato militare vanno senza ritardo comunicate alle procure militari, le sole titolate allo svolgimento delle indagini e all'esercizio dell'azione penale.

L'assistenza giudiziaria reciproca era stata intensa, come è documentato nello stesso carteggio, in cui compaiono ricerche in collaborazione e persino il dettagliato elenco dei criminali di guerra richiesti alle autorità alleate. Ma di certo il suo venire meno non può assurgere a specifica ragione per cui il procuratore generale militare ha nel tempo valutato che gli incartamenti non erano da inviare alle procure militari. Queste avrebbero ugualmente potuto fare quanto di dovere, sia pure con risultati più modesti di quelli conseguibili con l'assistenza giudiziaria degli alleati.

Se si ritiene, tuttavia, che nell'illegalità delle determinazioni della Procura generale militare non possano che essere confluiti motivi di opportunità politica, dal carteggio acquisito se ne può desumere una puntuale definizione.

Verso la fine del 1956 un procuratore militare si era rivolto all'autorità di Governo per un'ennesima istanza di estradizione, da presentare al Governo della Repubblica federale di Germania. L'esito dell'iniziativa non poteva essere diverso da quello adottato per altri casi dal nostro Governo, in considerazione delle disposizioni del trattato italo-tedesco.

Nondimeno, il ministro degli esteri con nota del 10 ottobre 1956 diretta al ministro della difesa riguardante proprio l'extradizione ipotizzata dal procuratore militare, nell'esporre i vari argomenti contrari all'iniziativa, tra l'altro chiaramente si soffermava sui non trascurabili "...interrogativi (che) potrebbero far sorgere da parte del Governo di Bonn una nostra iniziativa che venisse ad alimentare la polemica sul

comportamento del soldato tedesco. Proprio in questo momento infatti tale Governo si vede costretto a compiere presso la propria opinione pubblica il massimo sforzo, allo scopo di vincere la resistenza che incontra oggi in Germania la ricostruzione di quelle forze armate, di cui la NATO reclama con impazienza l'allestimento".

E pienamente adesiva era poi la nota di risposta del ministro della difesa in data 29 ottobre 1956.

In ogni caso, non sarebbe facilmente confutabile che, trascorsi i primi anni del dopoguerra, al procuratore generale militare non può essere sfuggito come l'invio di migliaia di incartamenti alle procure militari, evento secondo legge e per ciò scontato se compiuto a tempo debito, era con gli anni divenuto ormai inopportuno da molti punti di vista, e tale da dare adito alle più disparate interpretazioni, compreso il significato di un tardivo risveglio di orientamenti contrari alla Repubblica federale tedesca e forse per ciò stesso alla cooperazione atlantica ed europea. Ma, anche senza voler scomodare le implicazioni di carattere internazionale, è certo che lo stesso procuratore generale, una volta lasciato l'ambito della legalità, non può non avere considerato, quali dati di rilievo, che un gran numero di procedimenti sarebbe finito senza esiti apprezzabili con la burocratica sentenza nei confronti di ignoti; che anche le sentenze dibattimentali sarebbero risultate prive di effetti pratici, dato che non era possibile l'extradizione degli imputati dalla Germania; che per il ritardo nella comunicazione della notizia di reato la Procura generale militare avrebbe potuto finire sotto inchiesta, eccetera. Pertanto, non sarebbe azzardato ritenere che per l'iniziale violazione della legge il procuratore generale militare sia poi venuto a trovarsi in un vicolo cieco, quasi senza poteri ed iniziative nei confronti di un avvenimento ormai compiuto.

Sta di fatto che nel 1965, a vent'anni circa di distanza dai reati, le sentenze dibattimentali pronunciate dai tribunali militari per crimini di guerra erano appena 13, per un totale di 25 imputati. E non tutti questi procedimenti avevano preso avvio da documentazione proveniente dalla Procura generale militare.

Il Consiglio si sofferma anche su altri dettagli che non riguardano il nucleo centrale della vicenda.

Va sottolineata, ad esempio, la circostanza relativa alla prescrizione ventennale. Il Consiglio rileva che con il tempo è sempre più scemato l'interesse per i crimini di guerra, anche se ci sono state significative manifestazioni di segno opposto, di cui è clamoroso esempio il caso Priebke: di conseguenza, occorre approfondire meglio alcuni aspetti della vicenda.

In questo contesto l'organo di autogoverno fa riferimento alla metà degli anni sessanta. Quando già pareva che il problema dei crimini di guerra fosse chiuso, si

ebbe un riaffiorare dell'interesse. La vicenda, negli aspetti che più riguardano l'indebita archiviazione dei procedimenti, non ebbe però riscontri presso l'opinione pubblica e rimase circoscritta nell'ambito dei rapporti tra uffici e Governi.

Tutto nacque dall'iniziativa presa dal Governo della Repubblica federale di Germania, il quale, all'avvicinarsi dell'8 maggio 1965, data in cui in quel paese si sarebbe applicata ai reati commessi dai nazisti la prescrizione ventennale, il 20 novembre 1964 aveva deciso di chiedere ai Governi stranieri amici, alle organizzazioni e ai privati, tutto il materiale di prova disponibile su quei crimini per metterlo a disposizione dell'autorità giudiziaria germanica entro il 1° marzo 1965.

Nel nostro paese la richiesta veniva passata alla Procura generale militare che, come abbiamo più volte detto, era depositaria del noto archivio. Con una lettera di risposta, che reca la data del 16 febbraio 1965, lettera diretta al Ministero della difesa, il procuratore generale dell'epoca non mancava di affermare che l'autorità giudiziaria italiana "conserva il pieno esercizio della propria giurisdizione per i reati e che la legge italiana è più rigorosa in materia di prescrizione dei reati in questione". Quanto alla richiesta della documentazione comunicava che, dal riesame del materiale dell'archivio, emergevano casi, peraltro non numerosi, di crimini tuttora impuniti per i quali vi è una sufficiente documentazione.

Su quest'ultima inaspettata e forse incauta comunicazione, certamente non da poco in quanto era il procuratore generale militare ad ammettere di avere a sua disposizione una sufficiente documentazione riguardante crimini di guerra ancora impuniti, si appuntava l'attenzione dei Governi italiano e tedesco. Richiesto di voler dare più specifiche informazioni al riguardo, il procuratore generale, il 27 marzo 1965, comunicava al Ministero della difesa un elenco di venti casi per i quali si è in possesso di una documentazione che può ritenersi sufficiente sia in ordine alla prova sui fatti sia in ordine all'identificazione degli autori.

Va ricordato — prosegue il Consiglio — che nel frattempo, in data 25 marzo, il Parlamento tedesco aveva deciso di prorogare la scadenza del termine di prescrizione ventennale facendolo decorrere dal 1° gennaio 1950. Presso la Procura generale militare, si lavorava per trasmettere al pubblico ministero soltanto i procedimenti contro ignoti militari tedeschi, che infatti

nei due o tre anni successivi puntualmente giungevano alle procure militari in numero di 1.250-1.300.

Con successiva nota in data 10 aprile 1965, il procuratore generale autorizzava l'invio dell'elenco al Ministero degli esteri e all'autorità tedesca. Nel frattempo, in riscontro di una nota verbale del Governo di quel paese, faceva sapere che non v'erano in via di principio motivi ostativi alla trasmissione all'autorità tedesca anche dei

corrispondenti fascicoli. Avvertiva peraltro con diligenza che, essendo parte degli atti in lingua inglese ed alcuni in lingua tedesca, sarebbe stato necessario l'intervento degli interpreti del ministero e che per la traduzione e la copia del materiale da inviare si sarebbe andati incontro ad una spesa rilevante.

In effetti, la pratica non si esauriva poi in breve tempo appunto per le ragioni indicate dal procuratore generale. Si giungeva così all'estate 1966 e con nota in data 12 luglio la Procura generale militare, non senza che fosse intervenuta una nuova richiesta da parte del Governo tedesco, trasmetteva finalmente i venti fascicoli al ministero per l'invio, tramite il Ministero degli esteri, all'ambasciata della Repubblica federale di Germania. "Il seguito non si conosce" rileva il Consiglio.

Dopo questa vicenda, il problema dell'archivio e dei crimini di guerra non è quasi più considerato nel carteggio d'ufficio della Procura generale militare e del Ministero della difesa.

Rileva conclusivamente su questo aspetto il consiglio che l'unica nota è del 28 aprile 1967. Il procuratore generale militare, per il tramite del Ministero della difesa e poi di quello degli esteri, in riscontro ad una richiesta del Centro di documentazione ebraico di Vienna, comunicava le notizie ricavate dai fascicoli in archivio sul conto di una dozzina di criminali di guerra segnalati dal centro stesso e che nei loro confronti non erano in corso procedimenti dinanzi al tribunale militare.

Come si può vedere, pur con le limitazioni cui si è fatto cenno, il CMM conclude la prima indagine svolta sui crimini di guerra riconoscendo la responsabilità della magistratura militare, che aveva agito, con ogni probabilità, su *input* politico, e nel contempo denunciando come, in epoca precedente alla riforma del 1981, i principi su cui si fondava la disciplina dell'ordinamento della magistratura militare erano tali da non garantirne la piena autonomia.

Si è già detto che l'organo di autogoverno della magistratura militare ha avviato una nuova inchiesta, in epoca recentissima, sollecitato dalla richiesta di tutela di alcuni magistrati militari coinvolti nella vicenda, i quali si sono ritenuti denigrati dalle valutazioni espresse su qualche organo di stampa e relative al loro operato successivo alla scoperta dell'archivio.

Questa nuova inchiesta — come si legge nella delibera conclusiva di data 26 luglio 2005 — ha, per converso, riguardato la vicenda *de qua*, soltanto relativamente al periodo successivo al 1994 (cfr. doc. 80).

Sommariamente il Consiglio si occupa pertanto della questione dei 202 e dei 71 fascicoli su cui fu apposto il già più volte menzionato provvedimento di "*non luogo a provvedere*", nonché della cosiddetta "*ricerca storico-giudiziaria*" condotta sugli stessi fascicoli dal dottor Scandurra.

Il CMM, pur riconoscendo di fatto l'irregolarità dell'operato dei magistrati militari – tant'è che dispone la trasmissione di molti dei fascicoli in questione- conclude sostanzialmente giustificando la loro condotta, in quanto sarebbe stata informata a principi di buona fede.

Vedremo poi come il contenuto dell'audizione del Presidente del CMM serva a fare maggiore chiarezza sul punto, ma prima si ritiene opportuno riportare il testo della delibera, affinché emerga con maggiore chiarezza la ricostruzione della vicenda operata dal Consiglio e le deduzioni che lo stesso ritiene di trarne.

Deliberazione n. 1316 plenum 26 luglio 2005

IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Letta la delibera in data 9 novembre 2004, con cui è stata disposta la costituzione di una Commissione speciale sui procedimenti per i crimini di guerra, con il compito di provvedere alla trattazione dei dossier n. 513/2004 AG e 558/2004 PL, nel cui ambito sono confluiti parte degli atti relativi al dossier concluso con delibera del Plenum n. 940 del 26 ottobre 2004 (concernente 30 fascicoli per reati commessi nel secondo conflitto mondiale in territorio italiano inviati dalla Procura generale militare presso la Corte di Cassazione alla Procura militare di Torino nel luglio 2002);

Letti gli atti acquisiti nell'ambito del presente dossier, comprensivi della delibera adottata dal CMM in data 26 ottobre 2004, n. 940 e delle note con le quali i magistrati titolari degli uffici di Procura generale militare presso la Corte di Cassazione e presso la Corte militare di appello ed il Presidente della Corte militare di appello hanno inviato a questo Consiglio ritagli di articoli a stampa contenenti espressioni reputate del tutto infondate e richiesto un intervento a tutela e difesa della istituzione della giustizia militare, “al fine di far cessare una campagna denigratoria che ormai si svolge da mesi e di ricercare, per quanto possibile, le modalità più idonee a ricondurre il dibattito, attualmente in corso sulla ricerca delle cause che hanno portato al rinvenimento dei noti fascicoli, nelle competenti sedi istituzionali e non già in strumentali campagne di stampa” (nota del Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione dell'11 febbraio 2005);

Esaminati gli incartamenti trasmessi dalla Procura generale militare presso la Corte di Cassazione e presso la Corte militare di appello, consistenti, rispettivamente, in numero 202 e 71 fascicoletti provenienti dall'archivio degli atti relativi ai crimini di guerra commessi nel periodo 1943-1945, rinvenuto nell'estate del 1994 in un locale di Palazzo Cesi – in Roma, via degli Acquasparta 2 -, sede degli Uffici giudiziari militari di appello e di legittimità;

Visti gli atti delle audizioni effettuate, in data 7 luglio 2005, dalla Commissione Speciale nei confronti del Presidente della Corte militare di appello, dottor Alfio Massimo Nicolosi, e del Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, dottor Vindicio Bonagura, già sentito in data 9 giugno 2004 nell'ambito del dossier 268/2004 AGRR, delibera la seguente relazione conclusiva:

PREMESSE.

Con la presente indagine conoscitiva l'organo di autogoverno della magistratura militare ha inteso corrispondere a una duplice esigenza: in primo luogo procedere ad una integrazione della delibera CMM in data 23 marzo 1999, la quale ha provveduto ad una articolata ricognizione in merito alle "dimensioni, cause e modalità" della provvisoria archiviazione e del trattenimento nell'ambito della Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare di fascicoli contenenti denunce per crimini di guerra e per tale ragione non ha avuto modo di occuparsi specificamente delle attività conseguenti a tale rinvenimento e consistenti nell'esame dei fascicoli e nella adozione dei necessari provvedimenti; in secondo luogo verificare la effettiva consistenza di alcune ipotesi formulate dagli organi di stampa circa presunte irregolarità registratesi nel preciso contesto in cui vennero rinvenuti, all'interno dell'immobile denominato "Palazzo Cesi", già sede della Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare, i fascicoli concernenti le denunce per crimini di guerra commessi negli anni 1944-1945 (cfr. note del Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione in data 8 ottobre 2004, 20 dicembre 2004 e 11 febbraio 2005; del Presidente della Corte militare di appello del 22 dicembre 2004; e del Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello del 21 dicembre 2004).

Le indicate esigenze si collocano su uno sfondo unitario e traggono origine dalla ventilata ipotesi che non tutti i fascicoli rinvenuti nel noto archivio di Palazzo Cesi nel 1994 siano stati puntualmente trasmessi ai titolari dell'azione penale: taluni di essi sarebbero stati ulteriormente "trattenuti" presso quella sede di rinvenimento e, in tal modo, si sarebbe impedito che la totalità delle denunce per crimini di guerra pervenisse negli uffici competenti per la trattazione dei procedimenti.

In particolare, la ipotizzata omissione avrebbe riguardato: A) da un lato 202 fascicoli relativi a fatti criminosi commessi fra il 1943 ed il 1945 ad opera, per lo più, di appartenenti a formazioni della Repubblica Sociale di Salò; B) dall'altro 71 fascicoli sempre relativi a crimini di guerra, rispetto ai quali i due magistrati militari incaricati dell'esame degli atti (dottor Nicolosi e dottor Bonagura) decretarono un

“non luogo a provvedere” e conseguentemente non trasmisero i fascicoli agli organi inquirenti teoricamente competenti.

Le due vicende sopra indicate, ancorché accomunate dal fatto di non essere state analiticamente valutate nell'ambito della delibera CMM del 1999 e di essere state entrambe oggetto del provvedimento di “non luogo a provvedere”, presentano profili di spiccata autonomia e per tale ragione meritano di essere esaminate singolarmente. Al riguardo va infine precisato che l'indagine conoscitiva di questo organo di autogoverno ha rilevato la necessità di esaminare analiticamente il contenuto dei 202 e dei 71 fascicoli sopra indicati e di ricostruire le precise circostanze in cui è maturata la decisione di non trasmetterli agli organi giudiziari di primo grado. Si è di conseguenza circoscritta l'indagine alle vicende accadute dopo il rinvenimento dell'archivio delle denunce per crimini di guerra e non si è in alcun modo riesaminato il profilo concernente le responsabilità dell'impropria e pluridecennale giacenza di detti fascicoli in un locale già di pertinenza della Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare.

Quanto sopra per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo perché su quest'ultimo aspetto si è ampiamente soffermata la delibera CMM del 23 marzo 1999, che ha sottolineato come il “trattenimento” di detti fascicoli presso la Procura generale militare sia da ascrivere ad “un insieme di determinazioni radicalmente contrarie alla legge, adottate da un organo privo di ogni competenza in materia, che hanno sistematicamente sottratto gli atti al Pubblico Ministero competente e perciò impedito qualsiasi iniziativa di indagine e di esercizio dell'azione penale”; in secondo luogo perché della complessa vicenda si occupa la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti (istituita con legge 15 marzo 2003, n. 107 e dotata degli “stessi poteri” dell'autorità giudiziaria), che non ha ancora completato i suoi accertamenti e rispetto ai quali appare a questo Consiglio doveroso astenersi da qualsiasi iniziativa fintante che non venga depositata la relazione conclusiva.

PARAGRAFO I) Sui 202 fascicoli relativi ai crimini commessi da appartenenti alla Repubblica di Salò.

1.1. Dall'esame del registro generale relativo alle denunce per crimini di guerra e dagli elementi acquisiti nel corso della presente indagine conoscitiva è emerso che i predetti 202 fascicoli sono stati trasmessi alle competenti Procure ordinarie nel primo quadrimestre del 1946. Ciò che è rimasto negli archivi di Palazzo Cesi non è altro che la copertina in cui erano custoditi gli atti, unitamente alla minuta della nota di trasmissione a firma del Proc. Gen. Mil. dell'epoca, ad una nota sinteticamente

riassuntiva del fatto criminoso e, in alcuni casi, ad una copia delle dichiarazioni rese dalle parti lese o da qualche testimone presente al fatto criminoso.

La nota di trasmissione risulta inviata anche alla Legione Territoriale dei Carabinieri competenti e si richiama ad un elenco della stessa Legione Carabinieri, completo di numero di protocollo e di data.

Tutti questi atti risultano redatti in carta vergatina dell'epoca (c.d. velina) ed in massima parte sono privi di firma e sforniti di segni o di timbri autentificativi.

La presenza all'interno di tale copertina di una o due (raramente) copie delle dichiarazioni testimoniali rese all'epoca dalla parte lesa è facilmente spiegabile con la circostanza che, non essendo a quell'epoca disponibile alcun apparecchio per fotocopie, l'atto firmato dall'autore della dichiarazione veniva inviato all'ufficio del P.M. destinatario, mentre la copia o le copie residue venivano conservate agli atti della Proc. Gen. MiL Costituisce, infatti, un dato notorio che a quell'epoca gli atti venivano redatti in triplice o quadruplica copia, mediante l'impiego della comune carta vergatina, intervallata da fogli di carta carbone: l'originale veniva inviato all'ufficio destinatario, mentre la copia o le più copie residue rimanevano nell'incarto dell'ufficio che effettuava la spedizione.

Quanto sopra trova una conferma anche nella più volte citata delibera CMM del 23 marzo 1999, ove si da atto che gli incarti che qui interessano furono "trasmessi per competenza all'Autorità giudiziaria ordinaria" secondo il criterio del locus commissi delicti (Relazione del 23.3.1999 del CMM, pag. 12).

1.2. Elenco dei fascicoli trasmessi alla AGO nel primo quadrimestre del 1946.

Come si è già rilevato il numero complessivo dei fascicoli trasmessi alla competente autorità giudiziaria nel primo quadrimestre del 1946 ammonta a 202. Ciascuno di questi fascicoli risulta debitamente annotato nel registro generale delle denunce per crimini di guerra ed esattamente ai numeri appresso indicati: 71, 79, 84, 85, 87, 88, 93, 94, 186, 188, 189, 201, 202, 203, 204, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 342, 354, 356, 357, 363, 364, 365, 371, 377, 381, 397, 398, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 501, 502, 517, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 612, 613, 614, 701, 702, 703, 704, 705, 713, 714, 715, 716, 853, 859, 860, 861, 862, 873, 875, 876, 877, 878, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 979, 980, 981, 982, 983, 986, 987, 988, 989, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1146, 1147, 1148,

1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1165, 1166, 1169 (1), 1170, 1171, 1172, 1173, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1187, 1189, 1190, 1197, 1198 e 1199.

Dalle annotazioni riportate nel R.G. risulta che gli atti vennero trasmessi alle seguenti autorità giudiziarie:

Alle Procure del Regno di:

Bolzano (per i nn. 701, 704, 705, 860);

Cremona (per i nn. 613, 614);

Firenze (per i nn. 884, 885);

Mantova (per i nn. 71, 79, 85, 88, 93);

Milano (per i nn. 216, 326, 327, 328, 612);

Napoli (per il n.853);

Pavia (per i nn. 526, 527, 528);

Roma (per il n. 1114);

Trento (per il n. 186);

Udine (per i nn. 397, 398).

Alle Procure Generali del Regno presso le Corti d'Appello di:

Ancona (per i nn. 467, 469,1108);

Brescia (per il n. 208);

Firenze (per il n. 887);

Genova (per i nn. 342, 354);

Macerata (per il n. 1187);

Milano (per i nn. 204, 329, 331, 332, 333, 334, 364, 533, 542, 962, 968, 969, 971, 1171);

Torino (per i nn. 859, 878);

Trento (per i nn. 188,189).

All'Avvocatura Generale del Regno presso la Sezione della Corte di Appello di

Trento (per i nn. 202, 703, 861, 862).

Agli Uffici del P.M. presso le Sezioni Speciali delle Corti d'Assise di:

Ancona (per i nn. 1109,1110,1111,1112,1113);

Ascoli Piceno (per i nn. 461, 462, 465, 466, 468, 470, 713, 714, 715, 716);

Belluno (per il n. 530);

Bergamo (per i nn. 537, 979, 981, 982, 983);

Bologna (per i nn. 959, 960, 961);

Bolzano (per il n. 702);

Brescia (per i nn. 209, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 980);

Como (per i nn. 970, 972, 973, 974);

Cremona (per i nn. 538, 539, 541);
Firenze (per i nn. 883, 886);
Genova (per i nn. 335, 336, 338, 339, 340);
Grosseto (per i nn. 1146,1147,1151, 1152,1153, 1154, 1155, 1165, 1166,1169);
Lucca (per il n. 964);
Macerata (per i nn. 986, 987, 988, 989, 1116, 1117, 1170, 1172, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184,1189, 1190,1197,1198,1199);
Mantova (per i nn. 84, 87, 94);
Milano (per i nn. 201, 203, 206, 325, 330, 356, 357, 363, 365, 529, 531, 532, 540, 955, 956, 957, 958, 965, 966, 967);
Pavia (perinn. 534,1173);
Perugia (per i nn. 1115,1148);
Pistola (per i nn. 501, 502, 517);
Roma (per i nn. 1149, 1150);
Udine (per i nn. 371, 377, 381);
Vercelli (per i nn. 873, 875, 876, 877, 881, 882, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 963).
Dopo il primo quadrimestre del 1946, e cioè successivamente alla loro trasmissione all'Autorità giudiziaria ordinaria, non è più intervenuto per tali atti alcun provvedimento da parte della Proc. Gen. Mil., né è stata adottata per essi alcuna iniziativa intesa a conoscere l'esito avuto da tali pratiche presso l'Autorità giudiziaria ordinaria.
Lo stesso provvedimento di "archiviazione provvisoria", adottato il 14 gennaio 1960 dal Proc. Gen. Mil. per i fascicoli che a tale data non risultavano ancora trasmessi alle competenti autorità giudiziarie, non aveva avuto per oggetto i menzionati 202 incartamenti, ad ulteriore conferma della circostanza che gli stessi costituivano semplici copie (c.d. figurativi) di atti debitamente trasmessi agli organi incaricati della istruzione dei procedimenti e quindi atti rispetto ai quali non vi era da adottare alcun provvedimento da parte degli uffici giudiziari militari.

1.3 - Le iniziative volte a conoscere l'esito dei 202 procedimenti trasmessi ali'AGO nel primo quadrimestre del 1946.

Nel momento in cui si prende contezza (da parte della Procura generale militare di appello) dei menzionati figurativi di questi 202 fascicoli, si ha altresì modo di constatare che nel relativo registro generale mancava ogni annotazione in ordine al

loro esito, ad eccezione della generica annotazione "definito" priva di ogni specificazione circa la natura e la data del provvedimento conclusivo. Circostanza, questa, che appariva dissonante anche in relazione alla diversa procedura nel frattempo adottata per gli atti trasmessi alle autorità giudiziarie militari negli anni 1965-1968, i quali comparivano annotati nel registro generale, seppure ad *abundantiam* e per opportuna scelta discrezionale, altresì nella parte concernente la natura e la data del provvedimento adottato.

Ed è proprio da questa constatazione che trae origine l'attività svolta dalla Procura generale militare di appello, intesa ad acquisire notizie sugli esiti dei 202 procedimenti, per il tramite di richieste in un primo momento inoltrate agli Uffici giudiziari originariamente destinati delle denunce o a quelli che ad essi erano succeduti.

In seguito - ed in ragione delle difficoltà riscontrate nella corrispondenza con organi giudiziari in parte da lungo tempo soppressi - si ritenne opportuno rivolgere le richieste anche ai Carabinieri competenti per territorio, nel convincimento che nei rispettivi archivi potessero rinvenirsi elementi di rilievo per conoscere l'esito giudiziario dei procedimenti o per acquisire notizie utili in tale prospettiva.

La ragione per la quale detta ricerca venne svolta dalla Procura generale militare di appello è la seguente: presso detto ufficio era custodito il registro generale delle denunce per crimini di guerra, a seguito del rinvenimento del 1994, e solo per il titolare di detto ufficio (allora il dottor Giuseppe Scandurra) divenne sin da subito possibile riscontrare la anzidetta incoerenza del registro generale, anche in raffronto - come già osservato - a quanto constatato rispetto ai fascicoli inviati nel periodo 1965-1968, e coordinare ed attuare le iniziative necessarie per avere conoscenza dell'esito dei 202 procedimenti ed annotarne gli estremi nel suddetto registro generale.

I peculiari connotati di tale attività, non imposta da alcuna norma e frutto di una comprensibile iniziativa del titolare della Procura generale militare di appello, spiegano quel che accadde in seguito, ed esattamente allorquando il dottor Giuseppe Scandurra venne nominato Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione e si trasferì nel nuovo ufficio, così come l'ufficiale, già con funzioni di cancelliere, che, fino ad allora, si era occupato dei rapporti con gli organi in grado di riferire notizie utili all'anzidetto obiettivo di conoscere l'esito dei 202 procedimenti.

Su tali premesse, risultò effettivamente naturale che quell'attività, di mera ricognizione documentale, non imposta dalla legge e non attribuita ad alcun organo, proseguisse nell'ufficio in cui nel frattempo erano stati trasferiti i soggetti che se ne

erano occupati sin dall'inizio; di conseguenza, si incardinò presso la Procura generale militare presso la Corte di cassazione quel complesso di iniziative che ancora restavano da attuare per realizzare l'obiettivo di disporre - come detto - di conoscenze circa l'esito dei procedimenti trasmessi all'A.G.O. nel primo quadrimestre del 1946.

Di ciò venne informato il Consiglio della magistratura militare, al quale venne in primo luogo fornito un sommario resoconto delle iniziative di ricerca intraprese, con la specifica indicazione delle date in cui le richieste erano state inoltrate; indi gli fu inviata una nota con la quale, oltre a dare atto che nel frattempo erano stati acquisiti n. 28 provvedimenti giudiziari, si comunicava, "dato l'interesse storico - giudiziario della ricerca avviata ed allo scopo di proseguire in maniera organica il lavoro già iniziato, che l'indagine conoscitiva veniva trasferita "alla Proc. Gen. Mil. della Repubb. presso la C. di Cassaz., per l'ulteriore corso" (Nota della Proc. Gen. Mil. App. al CMM, n. P0497-612/BRU, in data 16.04.1997).

Con successiva nota (Missiva in data 22/02/1999), infine, veniva comunicato al CMM, ed esattamente alla Commissione speciale sui crimini di guerra, una situazione aggiornata di tali incartamenti e veniva specificato: il numero di quelli per cui era stato reperito un provvedimento giudiziario; il numero di quelli per i quali si era in attesa di prevedibile risposta dell'A.G.O. o dei Comandi C.C. interessati; ed infine il numero dei residui, per i quali erano in corso attività intese ad identificare gli organi in grado di fornire notizie.

1.4. - Trasmissione nel luglio 2002 di 54 incartamenti alle Procure Militari di Torino, Verona, Roma e La Spezia.

Nel luglio del 2002 la PGM presso la Corte di Cassazione, con nota a firma del Sost. Proc. Gen. dottor Roberto Rosin, ritenne opportuno trasmettere alle Procure militari nel cui ambito ricadeva il luogo del commesso crimine n. 54 fascicoli, evidenziando che si trattava di atti già trasmessi alla competente autorità giudiziaria, che era in corso un'attività di ricerca e documentazione circa il loro esito ed espressamente richiedendo ai destinatari di provvedere alla "allegazione ad atti eventualmente in possesso" o di comunque dar corso "ad ogni ragionevole utilizzo".

Vennero così inviati 30 incartamenti alla Proc. Mil. di Torino, 9 alla Proc. Mil. di Verona, 14 alla Proc. Mil. di Roma e 1 alla Proc. Mil. di La Spezia (Note di trasmissione della Proc. Gen. Mil. Cass. a P.M. Torino, Verona, Roma e La Spezia).

I suddetti uffici giudiziari militari ritennero doveroso, o quanto meno opportuno, trasmettere a loro volta gli incartamenti ricevuti direttamente alle autorità giudiziarie ordinarie astrattamente competenti.